

CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 136

del 20.11.2014

OGGETTO:

Eredi Blundo Livio c/Comune di Ariano Irpino. Definizione ed esecuzione del contenzioso. Approvazione bozza di transazione.

L'anno **duemilaquattordici** addì **venti** del mese di **novembre** in Ariano Irpino, ore **19.00**, Palazzo di Città, nella Sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

		PRES.	ASS
Gambacorta Domenico	Sindaco	si	
Puopolo Giovannantonio	Vicesindaco	si	
Affidato Debora	Assessore	si	
Gambacorta Filomena	Assessore	si	
Manganiello Mario	Assessore	si	
Li Pizzi Raffaele	Assessore	si	
		6	-

Presiede il Sindaco dott. Domenico Gambacorta.

Partecipa il Segretario Generale del Comune avv. Monica Cinque.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL SINDACO relaziona quanto segue.

Premesso:

- **che**, con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5820/2013, passata in giudicato, sono state confermate le sentenze n. 4287/2009 e n. 502/2011 del TAR Campania sez. Salerno che hanno stabilito, rispettivamente:
 - 1) l'annullamento della Delibera di G.C. n. 106/2002 e del conseguente decreto prot. n. 2123 del 04.06.2002 del Dirigente dell'UTC che aveva dichiarato l'espropriazione sostanziale dei terreni di proprietà del sig. Blundo Livio, identificati in catasto comunale al foglio n. 11 particella n. 18 e al foglio n. 13 particella n. 106;
 - 2) il risarcimento del danno quale equivalente dell'obbligo gravante sull'amministrazione di restituire il bene al sig. Blundo Livio, in virtù dell'occupazione illegittima dei suddetti suoli destinati alla realizzazione del P.I.P. di Camporeale;
- **che** l'esecuzione della sentenza richiedeva l'elaborazione di complessi conteggi sui quali le conclusioni delle parti divergevano notevolmente in ordine all'esatta determinazione del quantum dovuto;
- **che** è attualmente pendente innanzi al TAR Campania sez. Salerno, giudizio R.G. n. 1677/2014 per l'ottemperanza della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5820/2013, anche mediante la nomina di un CTU e di un commissario ad acta per il compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla medesima:
- **che** è tuttora pendente innanzi al Tribunale di Benevento giudizio civile R.G. n. 62/2000 per il risarcimento dei danni per la perdita di proprietà dei beni suddetti con la prossima udienza fissata per il 16 dicembre p.v.;
- **che** gli eredi Blundo hanno, altresì, proposto, in data 06.06.2014, ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo al fine di ottenere la corretta determinazione degli importi risarcitori dovuti sul presupposto che i criteri utilizzati dalla giurisdizione nazionale non fossero conformi ai principi enunciati nella Carta Europea dei Diritti dell'Uomo;
- **che** le parti, su iniziativa dell'amministrazione, hanno avviato contatti ed effettuato incontri con la reciproca volontà di addivenire ad una definizione bonaria dell'esecuzione della sentenza e del contenzioso pendente;

Richiamata la relazione illustrativa elaborata dall'Ufficio Legale, prot. 76/U.L. del 22.08.2014, oggetto di specifica informativa al Consiglio Comunale nella seduta del 19.09.2014 in cui si ripercorreva l'intera vicenda processuale;

Vista la nota prot. n. 21740 dell'11.11.2014 con la quale veniva trasmesso a questo Ente copia del parere reso ai sigg. Blundo dalla dott.ssa Sivia Biagioli sulle modalità di calcolo delle somme dovute in virtù della Sentenza n. 5820/2013 e copia dello sviluppo dei conteggi effettuati dall'avvocato di controparte nell'importo complessivo ancora dovuto di € 1.927.017,88 al netto di €. 161.496,00 già corrisposti dall'Ente nell'anno 2008;

Visto, altresì, il prospetto relativo al computo delle somme da corrispondere effettuato dall'Ufficio Legale dell'Ente determinato per complessivi € 1.696.303,24;

Esaminata la bozza di transazione che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per la completa esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5820/2013 e la definizione di tutto il contenzioso ancora pendente tra gli eredi di Blundo Livio ed il Comune di Ariano Irpino;

Visto il parere favorevole del Dirigente dell'Area Tecnica;

Visto il parere favorevole del Dirigente dell'Area Amministrativa, espresso con nota prot. n. 101/U.L. del 20.11.2014 agli atti istruttori che, per quanto di competenza dell'Ufficio Legale, valuta favorevolmente la bozza di transazione ritenendo che la definizione bonaria delle liti già concluse e di quelle ancora pendenti, nei termini concordati, risulta vantaggiosa per l'Ente sotto diversi profili;

Visto, altresì, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Area Finanziaria espresso con nota 536/rag del 20/11/2014 che qui si intende integralmente richiamato;

Ritenuto opportuno e vantaggioso per l'Ente procedere all'approvazione della suddetta bozza di transazione;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate

Di approvare l'allegata bozza di transazione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5820/2013 e la definizione di tutto il contenzioso ancora pendente tra gli eredi di Blundo Livio ed il Comune di Ariano Irpino, stabilisce che:

- a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa creditoria vantata nei confronti del Comune di Ariano Irpino, i sigg. Blundo Piero e Blundo Roberto, accettano il pagamento della somma omnicomprensiva di € 1.660.000,00 per il risarcimento del danno conseguente alla illegittima procedura espropriativa dei terreni di proprietà Blundo Livio per la realizzazione del P.I.P. di località Camporeale;
- la complessiva somma di € 1.660.000,00 sarà corrisposta in tre esercizi finanziari con le seguenti modalità:

prima rata pari a \in 417.000,00 entro il 31.01.2015 seconda rata pari a \in 621.500,00 entro il 31.01.2016 terza rata a saldo pari a \in 621.500,00 entro il 31.01.2017

- gli eredi del sig. Blundo Livio rinunciano ad ogni diritto sui suoli oggetto di controversia sia nei confronti del Comune sia nei confronti dei terzi aventi causa dall'Ente medesimo, impegnandosi a sottoscrivere tutti gli atti necessari per completare e perfezionare il trasferimento della proprietà del compendio;
- le parti si danno reciproco atto che, con il perfezionamento del trasferimento del compendio oggetto della transazione, non avranno nulla a pretendere l'una nei confronti dall'altra;
- le parti si impegnano nell'immediato a rinunciare, con integrale compensazione, a tutte le spese dei
- citati giudizi, nonché a quelle relative ad eventuali pronunce che, *medio tempore*, dovessero intervenire;

Di autorizzare il Dirigente dell'Area Tecnica alla sottoscrizione dell'atto di transazione;

Di notificare la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Personale e Legale, al Dirigente Area Amministrativa, al Dirigente Area Finanziaria, al Dirigente Area Tecnica, ognuno per gli atti di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza;

Di notificare la presente deliberazione all'avv. Maria Grazia Pizzo e all'avv. Antonio Scuderi per gli adempimenti di competenza relativi ai giudizi nei quali sono costituiti nell'interesse dell'Ente,

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente dell'Area Tecnica, a norma dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis, comma 1, Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA f.to ing. Fernando Capone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Finanziaria, a norma degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con D.L. n° 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime, per quanto di competenza parere favorevole in ordine alla regolarità contabile per € 417.000,00 con l'imputazione contabile come da nota prot. n° 536/rag del 20/11/2014 e relativo allegato A, che si intendono qui interamente richiamati e riportati.

Di dare atto che la copertura finanziaria per la restante somma sarà oggetto di delibera di variazione al bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 ad approvarsi dalla G.M. entro e non oltre il 30/11/2014 e nell'approvando bilancio 2015/2017 per l'annualità ricadente nel 2017.

Ariano Irpino 20/11/2014

Il Dirigente Area Finanziaria f.toDott.GenerosoRuzza

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata, corredata dei pareri in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente dell'Area Tecnica e in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Dirigente dell'Area Amministrativa per quanto di competenza dell'Ufficio Legale;

DELIBERA

1. Di approvare in ogni sua parte la proposta sopra riportata concernente l'oggetto che in questa sede si intende integralmente riportata:

Inoltre, successivamente, stante l'urgenza,

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000 per le motivazioni indicate nella proposta dell'atto deliberativo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to Dott. Domenico Gambacorta

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Avv. Monica Cinque

CERTIFICATO DI PUBBLICA (art. 124 del D.lgs. 267/200	
Si certifica che, su conforme dichiarazione dell'impie deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, a parti	di questo Comune per quindici giorni
_	////
CERTIFICATO DI ESECUTI (art. 134 del D.lgs. 267/200	
Si certifica che la suestesa deliberazione:	
□è divenuta esecutiva il essendo decors (art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000)	i dieci giorni dalla sua pubblicazione.
□è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa de (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000)	eliberazione dell'Organo. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ariano Irpino, lì	
	MUNE AL N. REG.
Per copia conforme, ad uso amministrativo. Ariano Irpino, lì	AC.
mano remo, n	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Rep. n. /2014			
BOZZA ATTO DI TRANSAZIONE			
L'anno 2014 del mese di novembre nel giorno in Ariano			
Irpino (AV) nella Casa Comunale viene sottoscritta, in cinque originali, la			
presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni effetto di legge			
TRA			
- il signor PIERO BLUNDO , nato il 24/05/1961 a Prato ed ivi residente in			
Via di Galceti n. 89/5, cod. fiscale: BLN PRI 61E24 G999Z, in proprio e			
quale rappresentante - giusta procura speciale, allegato "A", rilasciata in			
data 17/12/2007 a repertorio n. 2978 del Notaio Chiara Della Chà di Milano			
e registrata il 07/01/2008 all'Ufficio di Milano 4 dell'Agenzia delle Entrate			
(n. 205 serie 15) - del signor ROBERTO BLUNDO , nato il 12/03/1965 a			
Prato ed ivi residente in Via di Galceti n. 89/5, cod. fiscale: BLN RRT			
65C12 G999H e giusta procura speciale, allegato "B", rilasciata in data			
19/11/2014 con firma autenticata dell'avv. Anna Giannerini della signora			
ANTONIA MORRA, nata a Monteleone di Puglia (FG) il 09/11/1926 e			
residente in Prato, Via di Galceti n. 89/5, cod. fiscale: MRR NTN 26S49			
F538P, i quali tutti sottoscrivono il presente atto ognuno per le proprie			
ragioni e i titoli sotto meglio specificati			
- da una parte -			
Е			
- il COMUNE DI ARIANO IRPINO, in persona del dirigente dell'Area			
Tecnica ing. Fernando Capone, domiciliato, per la funzione, presso la sede			

comunale, in Piazza Plebiscito ad Ariano Irpino, cod. fiscale: 81000350645, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 20/11/2014 che, in copia conforme all'originale, si allega sub "C"

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- A. Con sentenza, già passata in giudicato, del Consiglio di Stato Sezione
 IV n. 5820/2013 del 06/12/2013, inter partes, sono state confermate le sentenze n. 4287/2009 e n. 502/2011 rese dal T.A.R. Campania Salerno, le quali avevano, rispettivamente, statuito:
- 1) l'annullamento del decreto della Giunta comunale del 13.03.2002 n. 106 e del successivo decreto a firma del responsabile dell'U.T.C. del 04.06.2002 prot. 2123 con cui il Comune di Ariano Irpino aveva dichiarato in via definitiva l'espropriazione sostanziale dei terreni di proprietà del Sig. Livio Blundo identificati, all'epoca del verbale di immissione in possesso, al Catasto dei terreni del Comune di Ariano Irpino al foglio n. 11 particella n. 18 e al Foglio n. 13 particella n. 106;
- 2) la spettanza a favore degli aventi causa del Sig. Livio Blundo del risarcimento del danno per equivalente in virtù dell'occupazione illegittima da parte del Comune di Ariano Irpino dei suddetti suoli, destinati alla realizzazione del P.I.P. di Camporeale.
- B. Con ricorso R.G. nº 1677/2014 i signori Piero Blundo, Roberto Blundo e Antonia Morra, hanno introdotto davanti al T.A.R. Campania (sezione Salerno) giudizio di ottemperanza della richiamata sentenza passata in giudicato, allo stato *sub judice*, sulle modalità di determinazione delle

somme da corrispondere.

- C. Il Comune di Ariano Irpino si è costituito nel predetto giudizio R.G. 1677/2014 dando atto che sussiste disaccordo fra le parti in ordine ai criteri e alle modalità di liquidazione da applicarsi nella quantificazione del risarcimento del danno spettante ai ricorrenti in forza ed esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5820/2013;
- D. I signori Piero Blundo e Roberto Blundo hanno, altresì, proposto in data 6 giugno 2014 ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo, al fine di ottenere la corretta determinazione degli importi risarcitori dovuti, ritenendo che i criteri di liquidazione utilizzati dal Giudice Nazionale non fossero conformi ai principi enunciati nella Carta Europea dei diritti dell'Uomo.
- E. É, inoltre, tuttora pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Benevento (R.G. 62/2000) il giudizio ordinario originariamente instaurato presso il soppresso Tribunale di Ariano Irpino dal signor Livio Blundo, dante causa dei signori Piero Blundo, Roberto Blundo e Antonia Morra (che in tale giudizio sono intervenuti e si sono costituiti), avente ad oggetto il risarcimento del danno da "accessione invertita" con riferimento ai terreni siti in Ariano Irpino contraddistinti, all'epoca del verbale di immissione in possesso, al N.C.T. del predetto Comune al Foglio n. 11 particella n. 18 e dell'estensione di mq 20.050.
- F. Gli atti sopra richiamati sono tutti conosciuti e ben noti alle parti, le quali si dichiarano perfettamente edotte della situazione che si è nel frattempo consolidata per effetto del passaggio in giudicato delle citate sentenze del TAR Salerno e del Consiglio di Stato.

- G. Tuttavia, nelle more dei richiamati giudizi, le parti hanno maturato la volontà di comporre tutto il contenzioso tra di loro insorto dando bonaria e concordata esecuzione alle richiamate sentenze.
- H. In particolare i signori Piero Blundo e Roberto Blundo, creditori esclusivi per i titoli oggetto della presente scrittura nei confronti del Comune di Ariano Irpino, si dichiarano disponibili sia a contenere le pretese economiche vantate e quantificate in € 1.927.017,88 netti con nota inoltrata al Comune di Ariano Irpino per il tramite dell'Avv. A. Scuderi in data 26/03/2014, che a rinunciare al ricorso di ottemperanza pendente innanzi al TAR Salerno, oltre che al ricorso depositato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 6 giugno 2014 e alla causa civile R.G. 62/2000 (Tribunale di Benevento) a fronte del rilascio di opportune garanzie in merito alla tempistica del pagamento e all'effettività del medesimo.
- I. In particolare il Comune di Ariano Irpino si è dichiarato disponibile a riesaminare i criteri di calcolo come rappresentati nel richiamato ricorso per ottemperanza R.G. 1677/2014 a fronte del riconoscimento di una rateizzazione del dovuto su tre esercizi finanziari e dell'eliminazione dell'alea derivante da una pronuncia della CEDU, la quale potrebbe anche a distanza di anni riverberare effetti finanziari negativi sulla stessa Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 La premessa é il primo patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto, senza la quale le parti non si sarebbero determinate a stipularlo.

- 2) Le parti si danno reciproco atto e riconoscono che la somma netta ad oggi dovuta dal Comune di Ariano Irpino ai signori Piero Blundo e Roberto Blundo per i titoli dedotti in premessa, ammonta ad Euro 1.660.000,00 (unmilioneseicentosessantamila/00) omnicomprensiva;
- 3) Il Comune di Ariano Irpino, per l'effetto, si obbliga a corrispondere ai signori Piero Blundo e Roberto Blundo, che accettano a saldo, stralcio e transazione di ogni loro pretesa creditoria vantata nei confronti del Comune per le causali di cui in premessa, la somma netta omnicomprensiva di € 1.660.000,00 (eurounmilioneseicentosessantamila/00), e prende atto che detta somma costituisce pagamento di tutte le indennità per occupazione legittima dei suoli (comprensive di tutti gli accessori di legge) nonché risarcimento del danno, anch'esso comprensivo di ogni accessorio di legge, conseguente alla divenuta illegittima procedura espropriativa avente ad oggetto terreni ricadenti ai fini urbanistici, all'atto dell'approvazione del PIP, nella zona omogenea "E" di cui al D.M. 1444/1968, così come emerge dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Ariano Irpino in data 21.03.2010, depositato anche agli atti di causa, che, allegato alla presente scrittura privata sub "D", è da considerarsi parte integrante della stessa.
- 4) Le parti, ognuno per i propri titoli, si danno reciprocamente atto e riconoscono che detta somma netta sarà versata secondo i seguenti termini e modalità:
- quanto a € 417.000,00 netti entro e non oltre la data del 31.01.2015;
- quanto a € 621.500,00 netti entro e non oltre la data del 31.01.2016;
- quanto a € 621.500,00 netti entro e non oltre la data del 31.01.2017.

5)	Le parti precisano e il Comune di Ariano Irpino prende espressamente
	atto che il mancato e/o puntuale pagamento anche di una sola rata alle
	scadenze sopra indicate, scadenze che le parti espressamente
	riconoscono come perentorie, farà decadere il Comune di Ariano Irpino
	dal beneficio del termine, con diritto dei signori Piero Blundo e Roberto
	Blundo a pretendere l'immediato integrale pagamento di tutto quanto
	ancora dovuto in virtù della presente scrittura privata.
6)	A tale ultimo proposito i signori Piero Blundo e Roberto Blundo
	indicano qui di seguito il codice del conto corrente ad essi cointestato
	attivo presso, sul quale dovranno essere
	accreditate le somme di cui al presente atto, con riserva di comunicare
	per iscritto ogni eventuale variazione: IBAN:
7)	La Sig.ra Antonia Morra e, per quanto occorrer possa, i Sig.ri Piero
	Blundo e Roberto Blundo, danno atto che prestano il consenso a
	rinunciare e comunque fin d'ora rinunciano a qualsivoglia diritto e/o
	pretesa sui suoli oggetto di controversia, sia nei confronti del Comune
	che nei confronti di eventuali terzi aventi causa dell'Ente medesimo,
	impegnandosi a semplice richiesta a sottoscrivere e/o ad aderire agli atti
	che il Comune autonomamente individuerà come opportuni e/o
	necessari a completare e/o perfezionare il trasferimento del compendio
	alla mano pubblica.
8)	Le parti si danno reciprocamente atto e pattuiscono che, con l'integrale
	pagamento dell'importo di cui al precedente paragrafo 2) e con il
	completamento e/o perfezionamento del trasferimento del compendio
	oggetto del presente atto alla mano pubblica, non avranno altro da

pretendere l'una nei confronti dell'altra, per alcuna ragione e/o titolo comunque dipendente da fatti e/o da rapporti descritti in premessa, restando così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti e/o titoli di cui in premessa.

- 9) I signori Piero Blundo, Roberto Blundo e Antonia Morra, da una parte, e il Comune di Ariano Irpino, dall'altra, si impegnano fin d'ora a rinunciare con integrale compensazione delle spese ai citati giudizi pendenti, rinunciando altresì, ed espressamente fin dalla sottoscrizione del presente atto, a dare esecuzione ad eventuali pronunce che medio tempore potessero essere emesse sia dalla CEDU che dal TAR Campania.
- 10) Il presente atto viene repertoriato nel registro comunale degli atti non soggetti a registrazione, mentre sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso a cura della parte interessata e a spese della parte inadempiente, la quale fin d'ora si assume l'onere anche delle ulteriori spese e sanzioni a ciò conseguenti. In ogni caso la presente transazione ha efficacia irrevocabile tra le parti dalla data della sua sottoscrizione. Il Comune si assume fin d'ora ogni onere e spesa relativa al completamento e/o perfezionamento del trasferimento del compendio alla mano pubblica.
- 11) Le spese legali relative alla redazione del presente atto sono integralmente compensate tra le parti.
- 12) Il presente atto viene sottoscritto, inoltre, anche dagli Avv.ti Antonio Scuderi e Maria Grazia Pizzo per il Comune di Ariano Irpino ed Anna Giannerini per i Sig.ri Antonia Morra, Piero Blundo e Roberto Blundo ai fini della autentica delle firme delle parti intervenute e rinuncia alla

solidarietà prevista dall'art. 13 comma 8 nuova Legge Professionale.	
 Allegati:	
sub "A" procura speciale, rilasciata in data 17/12/2007 a repertorio n. 2978	
del Notaio Chiara Della Chà di Milano,	
 sub "B" procura speciale, rilasciata in data 19/11/2014 con firma autenticata	
dell'avv. Anna Giannerini,	
 sub "C" Delibera di Giunta Comunale n del,	
 sub "D" Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di	
 Ariano Irpino in data	
L.C.S.	
Dott. Piero Blundo in proprio e per i rappresentati	
Ing. Fernando Capone n.n.	
Ai fini della sola rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 Nuova	
L.P. e dell'autentica.	
Avv. Antonio Scuderi	
Avv. Maria Grazia Pizzo	
Avv. Anna Giannerini	